

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00



**Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi**  
**Istituto Comprensivo**  
**"Antonio De Curtis"**  
**Casavatore (NA)**  
 ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
**a.s. 2020-2021**

**Plessi di via Meucci e di via Michelangelo a.s. 2020-2021**  
**ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
**LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERIO, PERIODO DI ALLATTAMENTO**  
**(Aggiornamento emergenza sanitaria COVID-19)**

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Dirigente Scolastico prof. Giuliano Mango

NAIC8A700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001090 - 03/03/2021 - A35d - Sicurezza - E

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00

**VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL  
LAVORO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA E  
PUERPERIO/ALLATTAMENTO**

NAIC8A700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001090 - 03/03/2021 - A35d - Sicurezza - E

Le Lavoratrici che sono in periodo di gravidanza/puerperio/allattamento **non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri** così come individuati dalla normativa di riferimento.

Qualora ricorrano tali circostanze, la lavoratrice deve essere allontanata dal rischio lavorativo, quindi assegnata ad un'altra mansione compatibile oppure, qualora non fosse possibile lo spostamento di mansione, deve essere interdetta dal lavoro.

L'interdizione viene disposta dal Servizio Ispezione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa acquisizione della dichiarazione da parte del Datore di lavoro.

L'art. 11 del D.Lgs.151/2001 sancisce l'obbligo da parte del datore di lavoro di valutare, contestualmente alla valutazione dei rischi generali, anche i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, fermo restando il **divieto di adibire la lavoratrice madre a determinati lavori specificati e considerati faticosi, pericolosi e insalubri**. Il datore di lavoro deve prestare particolare attenzione all'esame dei rischi specifici come il rischio di esposizione agli agenti fisici, chimico biologici. All'esito della valutazione, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici madri e l'RLS, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate per assicurare che la salute della lavoratrice e del bambino non siano esposte ad alcun danno.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di eliminare anche ogni rischio potenziale ricorrendo, eventualmente, anche a un cambiamento nell'organizzazione aziendale (ed esempio evitare il lavoro notturno), dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Resta anche l'obbligo da parte del datore di informare tutte le lavoratrici preventivamente sulle norme della tutela della maternità.

Il Dirigente Scolastico

  
DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Prof. Giuliano Mango**

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00

## 1. PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001 anche in relazione al rischio epidemiologico vigente da COVID-19.

La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi nelle norme preesistenti. Tant'è che nel presente documento di valutazione dei rischi risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01:

- 1. agenti fisici:** vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto o provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche macchine, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività.
- 2. agenti biologici:** da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che si rendessero necessarie metterebbero in pericolo la salute della gestante, del nascituro e del bambino in allattamento fino al settimo mese.
- 3. agenti chimici:** con effetti irreversibili, medicinali antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo.

## 1. TABELLA DI SINTESI DI ESPOSIZIONE AI RISCHI PER IL PERSONALE

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopraccitate.

Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della

**Studio Tecnico ing. PACINNO Giovanni**

**ESPERTO IN SICUREZZA E PREVENZIONE - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDI E VERIFICHE EX L. 46/90**

Via G. G. Winckelmann, 26 80056 Ercolano (NA) cell. 3334927665

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00

donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure quali e quantitative. Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro.

Per il caso specifico una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si valuta se:

1. esistano rischi per gravidanza ed allattamento
2. in caso positivo se esiste possibilità di altra mansione
3. nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro
4. nel caso di impossibilità di spostamento il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla DTL
5. nel caso di cui al punto precedente, la DTL emette il provvedimento di astensione previo invio della richiesta documentazione e del parere del medico competente.

## 2. DISPOSIZIONI

- VALUTAZIONE GENERALE SULLE MANSIONI (Docente, personale di segreteria, collaboratori scolastici):

In genere, per il personale di segreteria e i docenti della scuola secondaria di I grado, le lavoratrici non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in base alle risultanze del medico curante.

Per le docenti della scuola dell'infanzia e della primaria ai fattori di rischi già considerati per la scuola secondaria, vanno aggiunti anche quelli relativi al sollevamento pesi derivanti

**Studio Tecnico ing. PACINNO Giovanni**

**ESPERTO IN SICUREZZA E PREVENZIONE - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDI E VERIFICHE EX L. 46/90**

Via G. G. Winckelmann, 26 80056 Ercolano (NA) cell. 3334927665

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00

essenzialmente alla necessità di sollevare i bambini nonché colpi, urti e cadute legati all'imprevedibilità dei bambini.

Per le collaboratrici scolastiche bisogna valutare anche l'aspetto legato alla movimentazione carichi e alla pulizia degli ambienti.

➤ MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE:

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario. Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg  
Divieto in gravidanza di uso di scale e simili.

➤ MISURE GENERALI:

Ergonomia delle sedute e organizzazione del lavoro in modo corretto. Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione. Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. Con la lavoratrice sarà, nel caso specifico, valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

Il datore di lavoro dovrà garantire la ripresa dell'attività lavorativa che può avvenire in diversi momenti:

- **Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio** per il puerperio o l'allattamento
- **Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno** (dalle ore 24.00 alle ore 6.00)
- Periodi di riposo: **durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un'ora ciascuno**. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati
- **Allattamento oltre al 7° mese:** in questo caso è consigliabile richiedere una **certificazione del pediatra di libera scelta**, rinnovabile periodicamente, **da inviare**

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00

**al Medico Competente** per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso.

La normativa vigente vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino (D.Lgs. 151/01 e s.m.i.). La nuova Direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, direttiva dell'Unione Europea che "modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione", inserisce il virus SARS-CoV-2 nel gruppo 3.

Alla luce di quanto appena esposto e considerato, si ritiene che:

- in ambito scolastico, pur applicando tutte le possibili misure di prevenzione e protezione ai fini del contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV2, permane comunque il rischio potenziale e "residuo" di contagio;
- le informazioni certe riguardo la possibilità di trasmissione del virus SARS-CoV2 dalla madre al feto o attraverso il latte materno sono ancora scarse e necessitano di ulteriori studi;
- per tutto il periodo di emergenza sanitaria da COVID-19, per i gruppi omogenei di lavoratori si adotteranno le seguenti prescrizioni:
  - **"COLLABORATORE SCOLASTICO" si ritiene che l'attività lavorativa non possa ritenersi compatibile con lo stato di gravidanza ed allattamento perché in caso di infezione da SARS-CoV2 l'effetto potrebbe essere pregiudizievole per la salute della madre e del bambino.**
  - **"DIRIGENTI e ADDETTI AL SERVIZIO DI SEGRETERIA" dovrà essere valutata di volta in volta la compatibilità dell'attività lavorativa rispetto all'esposizione al rischio di contagio da SARS-CoV2.** Va inoltre tenuto presente che l'art. 5 del D.P.R. n. 1026/1976, comma 4, prevede comunque che *"l'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e*

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00

*dell'art. 5, lett. b), della legge anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia".*

- “DOCENTI infanzia, primaria e secondaria di primo grado”
  - **Gravidanza:** in base al D.Lgs. 151/2001 - art.7, è previsto il cambio di mansione ad un lavoro non rischioso per la gravidanza stessa (la lavoratrice continua il lavoro non a rischio fino al periodo di astensione obbligatoria). Nel caso ciò non sia possibile, data l'esposizione ad un rischio biologico non del tutto trascurabile nella persistente situazione e dell'andamento epidemiologico della pandemia (COVID-19), **si dovranno attivare immediatamente le procedure presso la Direzione Provinciale del Lavoro per l'interdizione in gravidanza.**
  - **Puerperio e post-parto:** tale rischio, normalmente ritenuto irrilevante per la mansione (il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana), non è da ritenere attualmente del tutto trascurabile, data la situazione e l'andamento epidemiologico della pandemia (COVID-19). Pertanto **si ritiene applicabile l'interdizione anche nel periodo di allattamento (7 mesi dopo il parto)**

### 3. CONCLUSIONI

Si ricorda l'iter da avviare nel caso delle lavoratrici in gravidanza.

La lavoratrice in gravidanza deve comunicare il proprio stato al Datore di Lavoro attraverso certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto) al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione.

Nel caso in cui la mansione svolta presenta rischi pregiudizievoli per la salute, l'iter che viene intrapreso a seguito della comunicazione della lavoratrice in gravidanza è il seguente:

- Se c'è possibilità di cambio mansione che non espone la lavoratrice in gravidanza a rischi pregiudizievoli: si procede con il cambio mansione;

**Studio Tecnico ing. PACINNO Giovanni**

**ESPERTO IN SICUREZZA E PREVENZIONE - DIREZIONE LAVORI - COLLAUDI E VERIFICHE EX L. 46/90**

Via G. G. Winckelmann, 26 80056 Ercolano (NA) cell. 3334927665

Azienda: <b>I.C. "A. De Curtis" Casavatore (NA)</b>		
Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.		
Codice documento: DVR Gestanti - Puerpere	data: 18/01/2021	rev. 00

- Se non c'è possibilità di cambio mansione perché tutte le attività espongono a rischi pregiudizievole per la lavoratrice in gravidanza, si attiva la procedura di astensione anticipata dal lavoro.

Il Datore di Lavoro informa l'Ispettorato del Lavoro che emette provvedimento di diniego o accettazione generalmente entro 7 giorni. Lo stesso iter sarà garantito per il periodo dell'allattamento, ovvero fino a 7 mesi di età del figlio.

Il presente documento costituisce parte integrante del DVR redatto con la data certa attribuito allo stesso.

Casavatore, 18/01/2021



Il Dirigente Scolastico  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
 Prof. Giuliano Mango

Il Medico competente

.....



Il R.S.P.P.

Il R.L.S.

.....

NAIC8A700A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001090 - 03/03/2021 - A35d - Sicurezza - E